

AMMINISTRAZIONE SEPARATA

dei BENI di USO CIVICO

SOMMATI di Amatrice (RIETI)

COMUNE di AMATRICE

PROVINCIA di RIETI

1

AMMINISTRAZIONE SEPARATA DEI BENI DI USO CIVICO

di Sommati di Amatrice

STATUTO DELL'ENTE

2018



Chiesa della Madonna delle Grazie – Frazione Sommati di Amatrice

AMMINISTRAZIONE SEPARATA

dei BENI di USO CIVICO

SOMMATI di Amatrice (RIETI)

CAPO 1

ELEMENTI COSTITUTIVI

Articolo 1°

Denominazione e natura giuridica

L'Amministrazione Separata dei Beni di Uso Civico di Sommati di Amatrice, Ente Autonomo non economico con personalità giuridica i sensi della Legge 4/08/1894 n. 397, ed ai sensi della Legge 20/11/2017 n° 168 comma 2, (Gli enti esponentziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva hanno personalità giuridica di diritto privato ed autonomia statutaria.), rappresenta la totalità dei cittadini residenti e fisicamente domiciliati per oltre 9 mesi l'anno, della Frazione di Sommati di Amatrice in materia di esercizio usi civici sui beni di proprietà del demanio ai sensi della Legge 16/06/1927, n. 1766 e del R.D. 26/02/1928, n. 332, ed ai sensi della Legge 20/11/2017 n° 168, a vantaggio degli stessi, qualunque sia il numero di essi.

1. Costituiscono i beni di demanio collettivo dell'Amministrazione Separata dei Beni di Uso Civico di Sommati di Amatrice quelli, fino ad ora ad essa appartenenti per antico possesso e cioè quelli specificati in allegato e quelli di qualsiasi specie e natura che comunque perverranno all'Ente in forza di Contratti, Leggi, Sentenze, ecc.
2. Della sua autonomia si avvale per il perseguimento dei propri fini istituzionali e per l'organizzazione e lo svolgimento della propria attività, alle quali provvede nel rispetto delle leggi Comunitarie, Statali, Regionali e del presente Statuto, ed ai sensi della Legge 20/11/2017 n° 168.

Articolo 2°

Sede

L'Amministrazione Separata dei Beni di Uso Civico di Sommati di Amatrice ha sede legale nel Comune di Amatrice (RI), nel centro abitato della frazione di Sommati, (Temporaneamente alloggiata presso l'Ufficio di Segreteria)

Articolo 3°

Finalità e scopi

1. L'Amministrazione Separata dei Beni di Uso Civico di Sommati di Amatrice, nell'esercizio dei compiti istituzionali, cura gli interessi agricoli, zootecnici, silvani e di conservazione dei valori sia ambientali che naturalistici dell'intera popolazione della frazione di Sommati, ai sensi della legge 17 aprile 1957, n. 278, come specificato della Legge 20/11/2017 n° 168.
2. Ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico e garantisce la partecipazione dei cittadini alle scelte politiche ed all'attività amministrativa, come richiamato al comma 4 dell'art. 2 della Legge 168/2017.
3. Nell'ambito delle competenze assegnate dalle leggi comunitarie statali e regionali ed in collaborazione con il Comune di Amatrice e con la Comunità Montana attiva tutte le funzioni amministrative dei settori agricolo, silvano e zootecnico, dell'assetto del territorio e dello sviluppo economico, con particolare riguardo al sostegno ed alla valorizzazione delle risorse umane, naturali e materiali presenti nel territorio.

Articolo 4°

Uso dei beni

1. I beni sono aperti agli usi di tutti i cittadini della Frazione di Sommati, siano essi nativi o immigrati, ma devono essere stabili, vale a dire vivere, risiedere e domiciliare in maniera continuativa nella frazione.
2. L'utenza è sospesa, per la durata di anni cinque, a carico di colui che abbia intestato contro l'Ente un qualsiasi giudizio nel quale sia rimasto soccombente.
3. I frazionisti utenti, ai sensi del comma 1 del presente articolo, usufruiranno del diritto di pascolo e di legnatico a termine di legge, dei regolamenti di Polizia Forestale e delle consuetudini locali.
4. L'utenza per il pascolo è limitata al bestiame di esclusiva proprietà dei frazionisti, come da comma 1; per il legnatico è limitata al fabbisogno familiare in loco, restando quindi esclusa la facoltà di legnare a scopo di lucro e/o a trasportare fuori dall'area della Frazione di Sommati.
5. Le condizioni di accesso al godimento collettivo dei beni e le modalità del godimento medesimo sono stabilite da apposito regolamento già adottato.

Articolo 5°

1. Le somme, a qualsiasi titolo dovute all'Amministrazione, dovranno essere versate entro il termine fissato da ciascun contratto.
2. A carico degli inadempienti decorrerà l'interesse moratorio di legge e l'Amministrazione potrà sospendere il moroso dall'utenza degli Usi Civici, ed alla sua eleggibilità, per un periodo di tempo non superiore ad anni cinque.

AMMINISTRAZIONE SEPARATA

dei BENI di USO CIVICO

SOMMATI di Amatrice (RIETI)

Articolo 6°

1. La gestione dei prati, prati/pascolo, pascoli e seminativi viene effettuata secondo le norme della contabilità generale dello Stato e sarà subordinata all'osservanza di quelle particolari norme emanate dall'Autorità Preposte, così come riportato dall'art. 3 della Legge 20/11/2017 n° 168.
 - a) I beni di cui al comma 1 dall'art. 3 della Legge 20/11/2017 n° 168, lettere a), b), c), e) ed f), costituiscono il patrimonio antico dell'ente collettivo, detto anche patrimonio civico o demanio civico.
 - b) Il regime giuridico dei beni di cui al comma 1 resta quello dell'inalienabilità, della indivisibilità, dell'insuscepibilità e della perpetua destinazione agro-silvo-pastorale.
 - c) Limitatamente alle proprietà collettive di cui all'articolo 3 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11, terzo comma, della legge 3 dicembre 1971, n. 1102.
 - d) L'utilizzazione del demanio civico avviene in conformità alla sua destinazione e secondo le regole d'uso stabilite dal dominio collettivo.
 - e) Con l'imposizione del vincolo paesaggistico sulle zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'ordinamento giuridico garantisce l'interesse della collettività generale alla conservazione degli usi civici per contribuire alla salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio.
 - f) Tale vincolo è mantenuto sulle terre anche in caso di liquidazione degli usi civici.
2. Se circostanze speciali ne consigliassero la convenienza possono essere sperimentate licitazioni e trattative private.
3. Come riportato da comma 8 dell'Art. 3 della Legge 20/11/2017 n°168 (Negli eventuali procedimenti di assegnazione di terre definite quali beni collettivi ai sensi del presente articolo, gli enti esponenziali delle collettività titolari conferiscono priorità ai giovani agricoltori, come definiti dalle disposizioni dell'Unione europea vigenti in materia.)

Articolo 7°

L'Amministrazione provvederà a creare un proprio catasto dei beni di sua proprietà e questi, comunque assegnati, non possono essere, oggetto di commercio da parte dei detentori, pena la decadenza del diritto di assegnazione o godimento.

Articolo 8°

Il diritto di uso civico di legnatico, di pascolo, ecc.. spetta unicamente ai capi famiglia, stabilmente presenti sia come residenza che domicilio, presso la Frazione di Sommati.

Sono considerati capi famiglia:

- a) il coniugato o vedovo/a, con o senza prole;
- b) il maggiore di età che vive stabilmente diviso dalla propria famiglia;
- c) il primogenito maggiorenne degli orfani di ambo i genitori.
- d) l'utente militare, durante il tempo in cui presta servizio di leva, non perde il diritto all'iscrizione degli utenti e può cedere temporaneamente il godimento della sua quota a persona/famigliare di sua fiducia, purché ne informi l'Ente

Come riportato da comma 8 dell'Art. 3 della Legge 20/11/2017 n°168 (Negli eventuali procedimenti di assegnazione di terre definite quali beni collettivi ai sensi del presente articolo, gli enti esponenziali delle collettività titolari conferiscono priorità ai giovani agricoltori, come definiti dalle disposizioni dell'Unione europea vigenti in materia.)

CAPO II

ORGANI dell'A.S.B.U.C. di Sommati

Articolo 9°

Organi

Gli organi dell'Amministrazione Separata dei Beni di Uso Civico di Sommati di Amatrice sono:
il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente.

Articolo 10°

Durata del Mandato

Il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione durano in carica cinque anni e sono rieleggibili come previsto dall'art. 2, 2° comma della Legge n. 81/1993 e come previsto dalla Legge 20/11/2017 n° 168 nell'ambito applicativo della Propria Autonomia Statutaria.

Articolo 11°

Composizione del Consiglio di Amministrazione.

1. Il Consiglio di Amministrazione, composto di tre consiglieri.
2. Al Consiglio di Amministrazione possono essere eletti tutti gli iscritti nelle liste elettorali del Comune di Amatrice (RI) residenti e stabilmente domiciliati nella Frazione di Sommati da almeno cinque anni.

AMMINISTRAZIONE SEPARATA

dei BENI di USO CIVICO

SOMMATI di Amatrice (RIETI)

3. Il Consiglio di Amministrazione dura comunque in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Articolo 12°

Competenze del Consiglio di Amministrazione

1. La funzione di amministratore è gratuita, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nella esplicazione del mandato.
2. Il mandato deve essere esercitato personalmente dall'eletto e non può essere delegato.
3. Il Consiglio è l'unico organo di indirizzo e di controllo politico ed amministrativo dell'A.S.B.U.C.
4. La competenza del Consiglio è relativa a tutti gli atti dell'Amministrazione che non siano riservati dalla legge o dal presente statuto al Presidente, quindi:
 - a) lo Statuto dell'Ente
 - b) il regolamento compreso quello riferito all'ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - c) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche rilevanti, il bilancio, annuale e programmatico, e le relative variazioni ed il conto consuntivo;
 - d) la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale, la pianta organica e le relative variazioni;
 - e) la costituzione e le modifiche delle forme associative;
 - f) l'istituzione, i compiti e le forme sul funzionamento degli organismi di partecipazione;
 - g) l'istituzione, l'ordinamento e la disciplina generale dei rimborsi spese dovuti dagli utenti e le tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
 - h) la contrazione dei mutui;
 - i) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi escluse quelle relative a locazioni di immobili cd alla somministrazione e fornitura di beni e di servizi a carattere continuativo;
 - l) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, gli appalti e le concessioni che non sono previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscono mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta Esecutiva e del Segretario.
 - m) La nomina, la designazione e la revoca dei propri rappresentanti presso enti, consorzi e cooperative. Le nomine devono essere effettuate entro 45 giorni dalla elezione della Giunta esecutiva o entro i termini di scadenza del precedente incarico. Articolo 13°

Funzionamento

1. I nuovi eletti entrano in carica il giorno della prima convocazione che comunque non può avvenire che entro 20 giorni da quello delle elezioni, su convocazione del Presidente uscente e, quando lo richieda, per iscritto almeno due consiglieri, inserendo nell'ordine del giorno le questioni richieste.
2. Il Consiglio non può deliberare se non intervenga almeno la metà dei consiglieri assegnati.
3. Le sedute di Consiglio sono pubbliche, hanno diritto di parola però solo i consiglieri.
4. Per l'espletamento del proprio mandato i Consiglieri hanno diritto di ottenere dal Presidente e dal Segretario tutte le notizie e le informazioni in loro possesso.
5. Nella sua prima riunione il nuovo Consiglio di amministrazione eleggerà tra i suoi membri le cariche interne.
6. Il Consiglio si riunisce in seduta ordinaria due volte all'anno:
 - a) entro il 31.12 per l'approvazione del bilancio di previsione;
 - b) entro il 30.06 per l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente.
7. Il Consiglio di Amministrazione può adottare deliberazioni concernenti eventuali modifiche al presente Statuto, purché intervenga la maggioranza dei Consiglieri in carica e deliberino le relative variazioni a maggioranza di 2/3 dei presenti.

Articolo 14°

Competenze del Presidente

Il Presidente è l'organo responsabile dell'amministrazione dell'Ente.

Svolge le seguenti funzioni:

- Rappresenta legalmente l'Ente.
- Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e sovrintende al funzionamento dell'Amministrazione.
- Rappresenta, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, l'Ente nei procedimenti giurisdizionali ed amministrativi, sia come attore sia come convenuto;
- Nomina, sulla base degli indirizzi generali definiti dal Consiglio di Amministrazione, i rappresentanti dell'Ente presso altre istituzioni sia pubbliche che private;
- Nomina, sentito il Consiglio di Amministrazione, il Segretario dell'Ente ed eventuali collaboratori esterni, come da normativa vigente ai sensi dell'art. 92 e 125 comma 11, del D. Lgs 163/2006 e s.m.i.
- Dà esecuzione ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione;
- Nomina i componenti della Giunta Esecutiva tra cui il vicepresidente, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla sua elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.

AMMINISTRAZIONE SEPARATA

dei BENI di USO CIVICO

SOMMATI di Amatrice (RIETI)

- Il Consiglio discute ed approva, in apposito documento, gli indirizzi generali di governo.
- La Giunta Esecutiva è composta dal Presidente e da due assessori.
- In caso di cessazione della carica di uno dei componenti della giunta Esecutiva, il Presidente, provvede alla sua sostituzione non oltre il termine di 10 giorni;
- In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Presidente la Giunta Esecutiva decade e si procede allo scioglimento del Consiglio.
- il Consiglio e la Giunta Esecutiva rimangono in carica sino alle elezioni del nuovo Consiglio, sino alle predette elezioni le funzioni di Presidente sono svolte dal vicepresidente.

CAPO III Elezioni

Articolo 15°

Norme Elettorali

Il sistema elettorale utilizzato dalla presente A.S.B.U.C. fa riferimento alla normativa vigente, come previsto dalla Legge n. 81 del 25 marzo 1993 e successive modificazioni.

Articolo 16°

Elettorato attivo

1. Sono elettori i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Amatrice (RI) alla data del decreto di fissazione delle elezioni, da almeno 5 anni, purché stabilmente e fisicamente residenti e domiciliati nella Frazione di Sommati, per almeno 9 mesi l'anno.

Articolo 17°

Elettorato passivo

2. Sono eleggibili alla carica di Presidente e di Consigliere gli iscritti nelle liste elettorali del Comune di Amatrice (RI) alla data del decreto di fissazione delle elezioni, da almeno 5 anni, purché stabilmente e fisicamente residenti e domiciliati, per almeno 9 mesi l'anno nella Frazione di Sommati.

Articolo 18°

Ineleggibilità

Non sono eleggibili alla carica di Presidente e di Consigliere:

- I funzionari e gli impiegati del Comune di Amatrice, della Regione e dello Stato che hanno vigilanza sulla Amministrazione Separata;
- Coloro che ricevono uno stipendio o un salario dall'Amministrazione Separata;
- Coloro che hanno il maneggio del denaro dell'Amministrazione Separata o non ne hanno ancora reso il conto;
- Coloro che hanno lite pendente con l'Amministrazione Separata, negli ultimi 5 anni e che hanno perduto la qualifica di utente;
- I magistrati aventi giurisdizione sul Comune di Amatrice.

Articolo 19°

Sistema elettorale

1. L'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si effettua con sistema maggioritario contestualmente alla elezione del Presidente.
2. Ciascuna candidatura alla carica di Presidente è collegata alla lista dei candidati alla carica di consiglieri, comprendente almeno due candidati.
3. Nessuna sottoscrizione è richiesta per la dichiarazione di presentazione delle liste.
4. Con la lista deve essere presentato il Programma Amministrativo da affiggere nelle pubbliche vie della Frazione di Terracino di Accumoli ed all'Albo Pretorio dell'A.S.B.U.C..
5. Nella scheda è indicato, a fianco del contrassegno, il candidato alla carica di Presidente.
6. Ciascun elettore ha diritto di votare per il candidato alla carica di Presidente, segnando il relativo contrassegno; può altresì esprimere un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere compreso nella lista collegata al candidato alla carica di Presidente, scrivendo il cognome ed il nome nella apposita riga stampata sotto il medesimo contrassegno
7. È proclamato Presidente il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità si procede ad un turno di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, da effettuare la domenica successiva. In caso di ulteriore parità viene eletto il più anziano di età.
8. A ciascuna lista di candidati alla carica di Consigliere si intendono attribuiti tanti voti quanti sono i voti conseguiti dal candidato alla carica di Presidente ad essa collegato.
9. Alla lista collegata al candidato alla carica di Presidente che ha riportato il maggior numero di voti sono attribuiti due terzi dei seggi assegnati al consiglio, secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. A parità di voti, sono eletti i candidati che precedono nell'ordine della lista.

AMMINISTRAZIONE SEPARATA

dei BENI di USO CIVICO

SOMMATI di Amatrice (RIETI)

10. Il terzo seggio viene attribuito al primo candidato alla carica di Presidente non eletto, se presente.
11. Nel caso in cui sia presentata una sola lista, ad essa vengono attribuiti tutti i seggi disponibili.
12. Le disposizioni di cui ai commi che precedono si applicano alle prime elezioni effettuate dopo l'entrata in vigore del presente statuto.

Articolo 20°

Surrogazione e supplenza dei Consiglieri

1. Nel Consiglio di Amministrazione il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, sarà attribuita al candidato che nella lista medesima segue immediatamente l'ultimo degli eletti.
2. Nel caso di sospensione di un consigliere ai sensi delle vigenti disposizioni, il consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione.
3. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del comma 1.

Articolo 21°

Mozione di sfiducia

1. Il voto contrario del Consiglio di Amministrazione ad una proposta del Presidente non comporta le dimissioni dello stesso.
2. Il Presidente cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due consiglieri e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre i trenta giorni dalla sua presentazione.
4. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti in materia ed a quanto previsto dal presente Statuto.

Articolo 22°

Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Presidente

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Presidente si procede allo scioglimento del consiglio.
2. Il Consiglio rimane in carica sino alle elezioni del nuovo Presidente.
3. Sino alle predette elezioni le funzioni di Presidente sono svolte dal Vice/Presidente.
4. Il Vice/Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza, impedimento temporaneo o sospensione dell'esercizio delle funzioni.
5. Le dimissioni presentate dal Presidente diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 1 trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio.
6. Lo scioglimento del Consiglio Direttivo determina in ogni caso la decadenza del Presidente.

TITOLO II: L'ATTIVITÀ DELIBERATIVA

CAPO I - Le DELIBERAZIONI

Articolo 23°

Deliberazioni soggette e controllo preventivo di legittimità

1. Il Consiglio di Amministrazione opera attraverso delibere collegiali, che sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.
2. Sono soggette al controllo le delibere concernenti lo statuto dell'Ente, i regolamenti, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni ed i rendiconti, ai sensi dell'applicazione dell'autonomia statutaria prevista dal comma 2 dell'Art. 1 della L. 20/11/2017 n° 168.
3. Sono altresì soggette a controllo tutte le deliberazioni che il Consiglio di Amministrazione intende di propria iniziativa sottoporre a controllo.
4. Le deliberazioni sono soggette a controllo, nei limiti delle illegittimità denunciate, quando almeno due consiglieri ne facciano motivata richiesta scritta con l'indicazione delle norme violate, entro dieci giorni dall'affissione delle deliberazioni all'albo pretorio dell'A.S.B.U.C. stessa, come previsto dal articolo 17, comma 38 della Legge n. 127/1997.

Articolo 24°

Pubblicazioni ed esecutività delle deliberazioni

1. Tutte le delibere del Consiglio di Amministrazione sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio dell'A.S.B.U.C. di Sommati di Amatrice, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge (Temporaneamente presso l'Ufficio di Segreteria).

AMMINISTRAZIONE SEPARATA

dei BENI di USO CIVICO

SOMMATI di Amatrice (RIETI)

2. Le deliberazioni sono soggette al controllo preventivo di legittimità diventando esecutive dopo il decimo giorno dalla loro deliberazione.
3. In caso d'urgenza le deliberazioni del Consiglio possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

CAPO II - IL SEGRETARIO

Articolo 25°

Assistenza del Segretario alla seduta del Consiglio di Amministrazione

1. Alle sedute del Consiglio di Amministrazione assiste in qualità di verbalizzante il Segretario nominato dal Presidente, al di fuori dei membri del Consiglio stesso, e scelto tra persone che per preparazione tecnico – giuridica siano in grado di esercitare tale funzione.
2. Su ogni proposta di delibera, il Segretario esprime il proprio parere di regolarità tecnica e contabile, che viene inserito nella deliberazione.

7

TITOLO III - FINANZA E CONTABILITA'

CAPO I - La GESTIONE FINANZIARIA

Articolo 26°

Entrate

1. Nell'ambito e nei limiti imposti dalle leggi l'Amministrazione Separata ha propria autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
2. La finanza dell'Amministrazione è costituita da:
 - corrispettivi a rimborso spese per gli usi consentiti;
 - corrispettivi a rimborso spese per servizi individuali;
 - entrate di natura patrimoniale;
 - trasferimenti Comunitari, Regionali, Provinciali, Comunali e della Comunità Montana;
 - risorse per investimenti;
 - Donazioni, purché di chiara provenienza;
 - altre entrate.
3. Quando le rendite delle proprietà non bastano al pagamento delle imposte e tasse ed alle spese di amministrazione, l'Amministrazione può imporre agli utenti un corrispettivo, che dovrà gravare, come Fida, esclusivamente sui possessori del bestiame in proporzione ai capi posseduti.

Articolo 27°

Bilancio

1. All'Amministrazione Separata si applica l'ordinamento finanziario e contabile degli enti così come definiti all'art. 1 del presente Statuto ai sensi della Legge 20/11/2017 n° 168.
2. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente statuto verrà approvato il regolamento di contabilità dell'ente.
3. Le rendite al netto delle spese debbono essere destinate esclusivamente alla soddisfazione di pubblici servizi ed eventualmente con l'approvazione del Consiglio di Amministrazione, appositamente convocato, possono essere utilizzate nell'acquisto di immobili, rimanendo vietata qualunque ripartizione tra gli utenti.

CAPO II - SERVIZIO DI TESORERIA

Articolo 28°

Il Tesoriere

1. Alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese ordinate dall'ente provvede il Segretario con l'uso della contabilità per conto corrente telematico.
2. Il servizio sarà affidato alla Banca prescelta, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, sulla base di selezione, ad un istituto di credito sito nel territorio.

Articolo 29°

Contratto di tesoreria

Il contratto di Conto Corrente Telematico dovrà indicare:

- a) le operazioni attinenti al servizio;
- b) la durata;
- c) il compenso per il servizio;
- d) l'elenco dei documenti che l'Amministrazione è tenuta a trasmettere alla Banca;
- e) l'elenco dei documenti che il Segretario è obbligato a tenere;
- f) le modalità di riscossione e pagamento;

AMMINISTRAZIONE SEPARATA

dei BENI di USO CIVICO

SOMMATI di Amatrice (RIETI)

- g) le modalità di custodia dei titoli e della riscossione delle cedole;
 - h) i termini per la presentazione del conto consuntivo;
 - i) la costituzione della cauzione a garanzia del servizio;
- e quant'altro previsto dalla normativa vigente in materia di Conti Correnti Telematici per gli Enti Locali.

CAPO III - CONTRATTI

Articolo 30°

Scelta del contraente

1. Come stabilito dalle vigenti norme in materia, i contratti dell'Amministrazione riguardanti alienazioni, locazioni, acquisti, somministrazioni o appalti di opere devono essere preceduti, di regola, da pubblici incanti, ovvero da licitazioni private con le forme stabilite ai sensi della Legge 20/11/2017 n° 168.
2. Nel rispetto delle Leggi Regionali e statali nonché delle procedure previste dalla normativa della Comunità Europea recepita o comunque vigente dell'ordinamento giuridico italiano, è ammesso il ricorso alla trattativa privata, quando ricorrono le ipotesi previste dal art. 41 del R. D. N. 827/1924 e così come della Legge 20/11/2017 n° 168.
3. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente statuto verrà adottato il regolamento per la disciplina dei contratti.

TITOLO IV - PARTE NORMATIVA

CAPO I - Attività regolamentari e vigilanza

Articolo 31°

I Regolamenti

1. Il Consiglio di Amministrazione adotta i Regolamenti previsti dalla legge e dal presente Statuto a maggioranza assoluta dei propri componenti.
2. I Regolamenti, come sopra adottati ed esecutivi ai sensi di legge, entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione all'Albo Pretorio dell'A.S.B.U.C. di Sommati di Amatrice.

Articolo 32°

Vigilanza amministrativa

1. La vigilanza sull'Amministrazione è esercitata da:
 - Comune di Amatrice ai sensi e per gli effetti del articolo 78 del D. P. R. 24/07/1977, n. 616
 - Regione Lazio per quanto previsto dalla legge 16/6/1927 n. 1766 ai sensi per gli effetti del art. 66 del D. P. R. 24/07/1997 n.616;
 - Comitato Regionale di Controllo sugli Atti degli Enti Locali della Provincia di Rieti ai sensi e per gli effetti della legge 127/1997.

CAPO II - NORME TRANSITORIE

Articolo 33°

Entrata in vigore dello Statuto

2. Il presente Statuto, adottato ai sensi di legge 142/1990 ed ai sensi della 168/2017, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente Organo Regionale, viene pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione Lazio, affisso all'Albo Pretorio del Amministrazione Separata dei Beni di Uso Civico di Sommati di Amatrice (temporaneamente presso l'ufficio di Segreteria), per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
3. Lo Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nell'albo Pretorio dell'A.S.B.U.C. e/o nel bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

AMMINISTRAZIONE SEPARATA

dei BENI di USO CIVICO

SOMMATI di Amatrice (RIETI)

ALLEGATO 1



Visura per soggetto
limitata ad un comune
Situazione degli atti informatizzati al 16/05/2018

Data: 16/05/2018 - Ora: 08.54.11 Segue
Visura n.: T16500 Pag: 1

Dati della richiesta	Denominazione: COMUNE DI AMATRICE PER LA FRAZIONE DI SOMMATI
Soggetto individuato	Terreni e Fabbricati siti nel comune di AMATRICE (Codice: A258) Provincia di RIETI COMUNE DI AMATRICE PER LA FRAZIONE DI SOMMATI C.F.:

1. Immobili siti nel Comune di AMATRICE(Codice A258) - Catasto dei Terreni

N.	DATI IDENTIFICATIVI			DATI DI CLASSAMENTO							ALTRE INFORMAZIONI	
	Foglio	Particella	Sub	Porz	Qualità Classe		Superficie(m²)	Deduz	ha are ca	Reddito	Dati derivanti da	Dati ulteriori
1	19	62		-	PASCOLO ARB	1	41	50		Euro 1,71 Euro 0,86	Tabella di variazione del 21/02/2007 protocollo n. RI0025206 in atti dal 21/02/2007 TRASMISSIONE DATI AI SENSI DEL DECRETO 262 DEL 3 OTTOBRE 2006 (n. 1077.1/2007)	Annotazione
2	38	2		-	PASCOLO ARB	1	61	90		Euro 2,56 Euro 1,28	Tabella di variazione del 21/02/2007 protocollo n. RI0026030 in atti dal 21/02/2007 TRASMISSIONE DATI AI SENSI DEL DECRETO 262 DEL 3 OTTOBRE 2006 (n. 1638.1/2007)	Annotazione
3	39	181		-	PASCOLO ARB	1	14	88	10	Euro 61,48 Euro 30,74	Tabella di variazione del 21/02/2007 protocollo n. RI0026061 in atti dal 21/02/2007 TRASMISSIONE DATI AI SENSI DEL DECRETO 262 DEL 3 OTTOBRE 2006 (n. 1648.1/2007)	Annotazione
4	39	182		-	PASCOLO ARB	1	1	03	50	Euro 4,28 Euro 2,14	Tabella di variazione del 21/02/2007 protocollo n. RI0026062 in atti dal 21/02/2007 TRASMISSIONE DATI AI SENSI DEL DECRETO 262 DEL 3 OTTOBRE 2006 (n. 1649.1/2007)	Annotazione
5	39	183		AA	PASCOLO ARB	1	08	00		Euro 0,33 Euro 0,17	Tabella di variazione del 21/02/2007 protocollo n. RI0026063 in atti dal 21/02/2007 TRASMISSIONE DATI AI SENSI DEL DECRETO 262 DEL 3 OTTOBRE 2006 (n. 1650.1/2007)	Annotazione
				AB	PASC CESPUG		8	55	00	Euro 8,83 Euro 13,25		
6	39	184		-	PASCOLO ARB	1	5	03	20	Euro 20,79 Euro 10,40	Tabella di variazione del 21/02/2007 protocollo n. RI0026064 in atti dal 21/02/2007 TRASMISSIONE DATI AI SENSI DEL DECRETO 262 DEL 3 OTTOBRE 2006 (n. 1651.1/2007)	Annotazione
7	39	204		-	PASCOLO ARB	1	15	15	70	Euro 62,62 Euro 31,31	Tabella di variazione del 21/02/2007 protocollo n. RI0026067 in atti dal 21/02/2007 TRASMISSIONE DATI AI SENSI DEL DECRETO 262 DEL 3 OTTOBRE 2006 (n. 1653.1/2007)	Annotazione
8	40	1		-	PASCOLO ARB	1	5	23	40	Euro 21,63 Euro 10,81	Tabella di variazione del 21/02/2007 protocollo n. RI0026072 in atti dal 21/02/2007 TRASMISSIONE DATI AI SENSI DEL DECRETO 262 DEL 3 OTTOBRE 2006 (n. 1657.1/2007)	Annotazione
9	40	2		-	PASCOLO ARB	1	4	93	20	Euro 20,38 Euro 10,19	Tabella di variazione del 21/02/2007 protocollo n. RI0026073 in atti dal 21/02/2007 TRASMISSIONE DATI AI SENSI DEL DECRETO 262 DEL 3 OTTOBRE 2006 (n. 1658.1/2007)	Annotazione
10	40	3		-	PASCOLO ARB	1	13	75	10	Euro 56,81 Euro 28,41	Tabella di variazione del 21/02/2007 protocollo n. RI0026074 in atti dal 21/02/2007 TRASMISSIONE DATI AI SENSI DEL DECRETO 262 DEL 3 OTTOBRE 2006 (n. 1659.1/2007)	Annotazione
11	40	4		-	PASCOLO ARB	1	6	58	50	Euro 27,21 Euro 13,60	Tabella di variazione del 21/02/2007 protocollo n. RI0026075 in atti dal 21/02/2007 TRASMISSIONE DATI AI SENSI DEL DECRETO 262 DEL 3 OTTOBRE 2006 (n. 1660.1/2007)	Annotazione
12	40	8		AA	PASCOLO ARB	1		03	00	Euro 0,12 Euro 0,06	Tabella di variazione del 21/02/2007 protocollo n. RI0026078 in atti dal 21/02/2007 TRASMISSIONE DATI AI SENSI DEL DECRETO 262 DEL 3 OTTOBRE 2006 (n. 1661.1/2007)	Annotazione
				AB	PASCOLO	1		00	40	Euro 0,01 Euro 0,01		
13	40	19		-	PASCOLO ARB	1	1	19	20	Euro 4,92 Euro 2,46	Tabella di variazione del 21/02/2007 protocollo n. RI0026079 in atti dal 21/02/2007 TRASMISSIONE DATI AI SENSI DEL DECRETO 262 DEL 3 OTTOBRE 2006 (n. 1662.1/2007)	Annotazione
14	40	22		-	PASC CESPUG	U	4	27	80	Euro 4,42 L. 8.556	Impianto meccanografico del 30/06/1977	
15	40	27		-	PASCOLO ARB	1	2	27	40	Euro 9,40 Euro 4,70	Tabella di variazione del 21/02/2007 protocollo n. RI0026081 in atti dal 21/02/2007 TRASMISSIONE DATI AI SENSI DEL DECRETO 262 DEL 3 OTTOBRE 2006 (n. 1663.1/2007)	Annotazione
16	41	2		-	PASCOLO ARB	2	2	69	80	Euro 6,97 Euro 2,79	Tabella di variazione del 21/02/2007 protocollo n. RI0026082 in atti dal 21/02/2007 TRASMISSIONE DATI AI SENSI DEL DECRETO 262 DEL 3 OTTOBRE 2006 (n. 1664.1/2007)	Annotazione
17	41	20		-	PASCOLO ARB	2	2	55	80	Euro 6,61 Euro 2,64	Tabella di variazione del 21/02/2007 protocollo n. RI0026084 in atti dal 21/02/2007 TRASMISSIONE DATI AI SENSI DEL DECRETO 262 DEL 3 OTTOBRE 2006 (n. 1666.1/2007)	Annotazione

AMMINISTRAZIONE SEPARATA

dei BENI di USO CIVICO

SOMMATI di Amatrice (RIETI)

18	41	21		-	PASCOLO ARB	2	10	36	60		Euro 26,77	Euro 10,71	Tabella di variazione del 21/02/2007 protocollo n. RI0026085 in atti dal 21/02/2007 TRASMISSIONE DATI AI SENSI DEL DECRETO 262 DEL 3 OTTOBRE 2006 (n. 1667.1/2007)	Annotazione
19	41	48		-	PASCOLO ARB	2	11	73	10		Euro 30,29	Euro 12,12	Tabella di variazione del 21/02/2007 protocollo n. RI0026086 in atti dal 21/02/2007 TRASMISSIONE DATI AI SENSI DEL DECRETO 262 DEL 3 OTTOBRE 2006 (n. 1668.1/2007)	Annotazione
20	41	49		-	PASCOLO ARB	2	17	38	50		Euro 44,89	Euro 17,96	Tabella di variazione del 21/02/2007 protocollo n. RI0026087 in atti dal 21/02/2007 TRASMISSIONE DATI AI SENSI DEL DECRETO 262 DEL 3 OTTOBRE 2006 (n. 1669.1/2007)	Annotazione

Totale: Superficie 128.78.70 Redditi: Dominicale Euro 423,03 Agrario Euro 213,24

Intestazione degli immobili indicati al n. 1

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1	COMUNE DI AMATRICE PER LA FRAZIONE DI SOMMATI		(1) Proprieta' per 1000/1000

Unità immobiliari n. 20

Visura telematica esente per fini istituzionali

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

Totale complessivi superficie ha. 128,78.70